

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2011, proposto da:  
\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Natalie Ghirardi, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 42;

**contro**

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  
domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 392/2011 del 16/3/2011, notificato il  
16/5/2011, con il quale il Questore della provincia di Torino rigettava  
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data  
3/3/2010 da \*\*\*\*\*, nonché degli atti presupposti, consequenziali o  
comunque connessi del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2011 il dott.  
Richard Goso e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel  
verbale;

Sentito lo stesso difensore ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato in data 27 giugno  
2011, l'esponente, cittadino egiziano, impugna il provvedimento del 16  
marzo 2011, notificato all'interessato il successivo 16 maggio, con cui  
il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di  
soggiorno presentata a seguito della procedura di emersione di cui  
all'art. 1 ter del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento all'esistenza di  
una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter,  
del d.lgs. n. 286/1998, non avendo l'odierno ricorrente ottemperato ad un

precedente ordine di espulsione, circostanza ritenuta ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi del comma 13 del menzionato art. 1 ter.

A sostegno della domanda di annullamento dell'atto lesivo dei suoi interessi, l'esponente deduce un motivo di ricorso unico: "Violazione, falsa applicazione di legge, eccesso di potere rispetto alle norme sull'emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/di sostegno al bisogno familiare. Eccesso di potere per erroneità e carenza di motivazione e presupposti e per difetto di istruttoria in ordine alla specifica posizione del ricorrente".

Sostiene parte ricorrente, in buona sostanza, che la condanna penale di che trattasi non può considerarsi ostativa all'emersione del lavoro irregolare perché relativa ad una fattispecie criminosa non rientrante fra le ipotesi contemplate dall'art. 381 c.p.p. e, comunque, perché contrastante con la direttiva comunitaria sui rimpatri, quindi soggetta a disapplicazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, opponendosi all'accoglimento del gravame con comparsa di mera forma.

Il ricorso è stato chiamato all'udienza camerale del 9 settembre 2011, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente, e, previo avviso ai difensori intervenuti, è stato ritenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

E' fondato il rilievo di parte ricorrente inerente la necessità di disapplicare la previsione legislativa interna che configura il cosiddetto reato di clandestinità, siccome contrastante con la normativa comunitaria.

Tale tesi è stata fatta propria dalla Sezione in molteplici, recenti pronunce, rese in controversie analoghe alla presente (T.A.R. Piemonte, sez. II, nn. 542, 544, 547, 548, 550 e 552 del 20 maggio 2011; n. 624 del 11 giugno 2011).

Infatti, con sentenza in data 28 aprile 2011, emessa nel procedimento C 61/11 PPU (avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d'appello di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011), la Corte di giustizia CE ha affermato che "la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

E' quasi superfluo precisare che i principi di diritto affermati dal giudice comunitario impongono di disapplicare le norme penali interne con essi confliggenti, determinando effetti simili a quelli propri

dell'abolitio criminis (art. 2 c.p.).

Ne consegue che la condanna penale in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 14, comma 5 ter del d.lgs. n. 286 del 1998, anche qualora riconducibile al novero delle condanne ostantive all'emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1 ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009, non può, in ogni caso, essere posta a fondamento di un atto di diniego del permesso di soggiorno.

Tale approdo interpretativo trova conferma nella sentenza n. 8 del 10 maggio 2011, con cui l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che l'abolizione, con effetto retroattivo, del delitto di violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall'art. 14, comma 5 ter del d.lgs. n. 286 del 1998, come sopra affermata dalla Corte di Giustizia CE, "non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell'emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato".

Pertanto, l'Adunanza plenaria ha stabilito che "è illegittimo il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 1 ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009, che ha rigettato l'istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario condannato per il delitto di violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato ... atteso che tale reato, a seguito della direttiva n. 115 del 2008, è da ritenere abolito".

In sintesi, la normativa comunitaria ha prodotto l'abolizione del reato previsto dal citato comma 5 ter e tale effetto, ai sensi dell'art. 2 del codice penale, opera retroattivamente, facendo cessare l'esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.

Non assume conseguentemente rilievo la circostanza, valorizzata nel provvedimento impugnato, che si tratti di sentenza di condanna pronunciata in data antecedente l'entrata in vigore della più volte citata direttiva comunitaria.

A quest'ultimo riguardo, è ancora opportuno richiamare la sentenza n. 8/2011 dell'Adunanza plenaria, ove si precisa che "il principio generale secondo cui tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento. Tale circostanza, evidentemente, non si verifica ove siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato".

Per questi motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell'importo complessivo di euro millecinquecento, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)